

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 - Roma

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

@ crea@pec.crea.gov.it

Circolare informativa recante Vademecum

**relativo alle *Nuove modalità per l'assolvimento degli*
*obblighi di pubblicazione***

INDICE

1. Definizioni.....	3
2. Premesse	4
3. Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - Le piattaforme di approvvigionamento digitale	4
4. Obblighi in materia di pubblicazione	7
5. Pubblicità legale degli atti di gara	9
6. Riepilogo e indicazioni di carattere pratico	14
Riferimenti normativi e regolatori	16

1. Definizioni

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- AT: Amministrazione Trasparente;
- BDNCP: Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 *bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli artt. 23 e 222, comma 8 del Codice;
- CAD: Codice dell'amministrazione digitale;
- CIG: Codice identificativo di gara;
- Codice: Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- DGUE: Documento di gara unico europeo;
- GUUE: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- GURI: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- MePA: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, una delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificata;
- PAD: piattaforma di approvvigionamento digitale, di cui all'art. 25 del Codice;
- PCP: piattaforma dei contratti pubblici - il complesso dei servizi *web* e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP;
- PDND: piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-*ter* del Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 - infrastruttura tecnologica che consente l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici;
- PVL: piattaforma per la pubblicità a valore legale;
- RPC: registro delle piattaforme certificate;
- Simog: sistema informativo monitoraggio gare;
- SCP: servizi contratti pubblici - piattaforma presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti ai fini della pubblicazione degli atti della programmazione;
- Smart CIG: CIG semplificato;
- TED: *Tenders Electronic Daily*, la versione *web* del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
- TuttoGare: piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, attualmente in uso presso il CREA;
- Simap: piattaforma elettronica utilizzata per la pubblicazione in ambito europeo degli appalti pubblici;
- Stazione appaltante: come definita nell'Allegato I.1, art. 1, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero *"qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice"*.

2. Premessa

Il presente documento (a seguire anche *Vademecum - Circolare informativa*) è stato predisposto con lo scopo di fornire informazioni e indicazioni al personale dell'Ente coinvolto, a ogni titolo, nelle attività di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del Dlgs. n. 36/2023, onde evidenziare i cambiamenti intervenuti in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, pubblicità e trasparenza.

Il *Vademecum* persegue il concreto obiettivo di dare specifiche indicazioni, inserendosi nell'ambito di una iniziativa informativa e di supporto, ferme restando le ordinarie attività di ricerca, studio e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, che rappresentano presupposto imprescindibile per il corretto svolgimento delle mansioni di competenza di ciascun soggetto coinvolto.

Si tratta di un documento che racchiude utili indicazioni al fine di orientare il personale dell'Ente in un'ottica di superamento delle possibili difficoltà, che potrebbero, di volta in volta, insorgere nell'espletamento delle procedure avviate e non concluse entro il 31 dicembre 2023 e dei contratti stipulati prima del 31 dicembre 2023 e ancora in fase di esecuzione, nonché delle procedure avviate a far data dal 1° gennaio 2024¹.

3. Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - Le piattaforme di approvvigionamento digitale

Com'è noto, a far data dal 1° gennaio 2024, hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice in tema di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I (*Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione*), Parte II (*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*) del Codice (artt. 19-36), che ha l'obiettivo di creare un ecosistema nazionale di *e-procurement*, alimentato dall'interscambio dei dati - interoperabilità - tra le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC²: utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), pubblicità legale degli atti di gara, trasparenza dei contratti pubblici, accesso agli atti, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*), Banca dati nazionale dei contratti pubblici ANAC e Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE.

¹ Si fa presente che ciascuna PAD ha previsto un'apposita sezione contenente specifici manuali con le indicazioni di dettaglio finalizzate all'inserimento e svolgimento a seconda delle diverse tipologie di procedure.

² La BDNCP ha reso disponibili, mediante il meccanismo della interoperabilità, per il tramite della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter, di cui al Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD), i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui le informazioni in merito alla pubblicità e trasparenza.

Le norme sulla digitalizzazione hanno preso avvio inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 per tutte le procedure il cui avvio non si sia perfezionato, ovvero per tutte le procedure a cui non sia ancora stato associato un Codice identificativo di gara (CIG), prima del 31 dicembre 2023.

Dunque, terminata la fase transitoria, vige l'obbligo di svolgere le procedure di affidamento, nonché di gestire la fase esecutiva dei contratti pubblici, utilizzando unicamente le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate³.

L'applicazione, da parte della Stazione appaltante, della disciplina in merito alla digitalizzazione ha reso imprescindibile la modifica delle modalità di svolgimento delle procedure, richiedendo, innanzitutto, l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui all'art. 25 del Codice. Quest'ultime rappresentano l'insieme coordinato di servizi e sistemi informatici interconnessi e interoperanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante di espletare le fasi specificate nell'art. 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), nonché di garantire la completa digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante deve utilizzare le PAD, inserite nell'apposito Registro piattaforme certificate (RPC), curato e gestito dall'ANAC, per gestire le fasi dei contratti pubblici, rispettando le regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice.

Le PAD certificate interagiscono con la BDNCP, mediante i servizi della piattaforma contratti pubblici (PCP - il complesso dei servizi *web* e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP).

In particolare, mediante le PAD, la Stazione appaltante:

- svolge digitalmente tutte le attività connesse ai procedimenti amministrativi relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
- assolve gli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;
- assolve ad alcuni degli obblighi di pubblicazione;
- assolve agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC di cui all'art. 222, comma 9, del Codice;

³ Possono essere considerate certificate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle regole tecniche della Agenzia per l'Italia Digitale - AGID (provvedimento AGID n. 137/2023), e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25.09.2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14.11.2023. Le piattaforme devono essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, del Codice, gestito dall'ANAC, che comprende sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati sia i gestori delle stesse.

- assolve agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs. n. 33/2013, da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP, secondo quanto previsto nel provvedimento *ex art.* 28, comma 4 - Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023;
- garantisce l'accesso agli atti di cui all'articolo 35 del Codice, secondo quanto previsto nel provvedimento *ex art.* 28, comma 4 - Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023;
- inserisce le notizie utili nel Casellario informatico di cui all'art. 222, comma 10, del Codice⁴;
- utilizza il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - *FVOE*.

Giova sottolineare che non è prevista alcuna ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Tuttavia, l'ANAC, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore a euro 5.000,00, solo ed esclusivamente in caso di impossibilità a utilizzare qualsivoglia piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso l'Ente (ad es. in caso di blocco o malfunzionamento del MePA o della piattaforma *TuttoGare*), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, ha messo a disposizione la piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'Autorità stessa, raggiungibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, non sarà operativa nemmeno la deroga di cui sopra, pertanto, sarà obbligatorio il ricorso alle PAD, senza alcuna eccezione.

Da un punto di vista pratico, infine, attraverso le PAD è possibile, in particolare svolgere le seguenti attività:

- redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP;
- accesso elettronico alla documentazione di gara;
- presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) in formato digitale e interoperabilità con il *FVOE*;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

⁴ I dati del Casellario confluiscono nel *FVOE* al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati. La Stazione appaltante inserisce le notizie, le informazioni e i dati utili, cfr. Delibera ANAC n. 261/2023.

4. Obblighi in materia di pubblicazione

La novella normativa sugli appalti pubblici riguarda diversi e sostanziali aspetti dell'attività negoziale della Stazione appaltante e, nell'ambito della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, rivestono particolare importanza le norme concernenti la pubblicità legale, gli obblighi di pubblicazione degli atti e la trasparenza, in quanto anche la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza deve avvenire in modalità digitale. I dati vengono trasmessi una sola volta a un unico sistema informativo, secondo il principio c.d. *once only* (principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni), ribadito all'art. 20 del Codice.

Le suddette innovative disposizioni trovano applicazione per tutte le procedure sottoposte alla disciplina del Codice: i contratti di appalto, concessione, di qualsivoglia importo, nei settori ordinari e nei settori speciali e deve essere assolta tramite la BDNCP gestita dall'ANAC, quale unico collettore, che assicura *standard* elevati in termini di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici e tracciabilità delle operazioni svolte.

A tal fine, è stato ideato un sistema di interoperabilità tra le PAD e la BDNCP, che consente la trasmissione in tempo reale dei dati e delle informazioni necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del Codice, in materia rispettivamente di pubblicità legale e di trasparenza degli atti di gara. In questo sistema normativo innovativo, gli obblighi di pubblicità e di trasparenza si intrecciano dando vita a una serie di adempimenti, meglio specificati nei provvedimenti ANAC in attuazione delle suddette disposizioni del Codice, che a loro volta trattano, in maniera strettamente connessa e sovrapposta, la materia della trasparenza e della pubblicità degli atti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici.

Nello specifico, si illustreranno le novità e gli aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024 inerenti agli obblighi di pubblicazione, di pubblicità legale e di trasparenza dei contratti pubblici.

Al fine di comprendere al meglio come rispettare i nuovi obblighi in questo scenario, è necessario distinguere l'ambito relativo al ciclo di vita dei contratti pubblici rispetto a quello relativo a tutti gli altri obblighi di pubblicazione.

Il principio di trasparenza si riferisce alla totale accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici e, ad oggi, viene attuato anche attraverso la digitalizzazione.

Con riferimento alla trasparenza, l'art. 28 del Codice, recante *Trasparenza dei contratti pubblici* prevede:

“1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo”.

Secondo il combinato disposto di cui all’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e all’art. 28 del Codice, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza, la Stazione appaltante deve:

1. trasmettere i dati relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, tramite PAD, alla BDNCP. L’elenco puntuale dei dati da trasmettere è contenuto nell’art. 10.1 della Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023. La trasmissione alla BDNCP di tali dati è sufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza. Si tratta, dunque, dei dati e delle informazioni da inserire sulle PAD, che gli operatori dovranno indicare nell’ambito di ogni singola procedura. Ai fini della trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l’ANAC, la quale ne assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale.
2. Pubblicare il collegamento ipertestuale (*link*) alla procedura sulla BDNCP nella sottosezione *Bandi di gara e contratti* dell’*Amministrazione trasparente* (AT), sul portale istituzionale dell’Ente; tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare e assicura la trasparenza degli atti ricevuti dalla BDNCP, per ogni procedura contrattuale.

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 e del comma 4 dell’art. 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP confluiranno nella BDNCP per garantirne la pubblicazione *ex art. 37, comma 4, del Codice* e nel

rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, art. 10, comma 1, lettera a).

Rimane fermo per la Stazione appaltante l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale, sezione AT, sottosezione *Bandi di gara e contratti*, gli ulteriori dati che si pongono come una eccezione al sistema sopra delineato: si tratta di alcuni dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP (fuori dall'elenco di cui al punto 10.1 della Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023), ma che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono indicati nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata con Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023⁵.

Solo nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle PAD certificate, la Stazione appaltante può decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione sul sito istituzionale del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

L'articolo 27, comma 3, del Codice prevede che la documentazione di gara sia resa costantemente disponibile attraverso le PAD e il sito istituzionale della Stazione appaltante e che sia costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP⁶.

5. Pubblicità legale degli atti di gara

Con riferimento alla pubblicità legale degli atti negoziali, l'art. 27 del Codice, recante *Pubblicità legale degli atti*", prevede:

- "1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.*
- 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.*

⁵ A titolo esemplificativo, la composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti, delibera a contrarre.

⁶ Poiché ancora il funzionamento delle PAD non assicura esattamente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, si consiglia di pubblicare tutte le informazioni e gli atti di ciascuna procedura sul sito istituzionale del CREA.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente”.

Le modalità di pubblicazione dei bandi di gara, degli avvisi di pre-informazione e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione sono disciplinate dal combinato disposto di cui all'art. 84 del Codice riguardante strumenti e modalità di pubblicazione a livello europeo e all'art. 85 del Codice riguardante strumenti e modalità di pubblicazione a livello nazionale.

Pertanto, l'obbligo di assolvimento della pubblicità legale a cura della Stazione appaltante viene assicurato tramite la piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL), non più attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI⁷). Inoltre, detta piattaforma per la PVL è parte della BDNCP e garantisce la pubblicità legale degli atti sia a livello nazionale che europeo, anche tramite la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea (UE), come stabilito dall'art. 84 del Codice, per i bandi e gli avvisi di appalto di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del Codice.

Per assicurare la pubblicità legale, la Stazione appaltante non deve fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una PAD certificata per la fase di pubblicazione.

Con l'entrata a regime della digitalizzazione, non è più richiesta né una diversificazione delle forme di pubblicazione né ulteriori adempimenti per l'assolvimento della pubblicità legale.

Di conseguenza, i bandi e gli avvisi relativi alle procedure avviate a far data dal 1° gennaio 2024 devono essere pubblicati sulla piattaforma per la PVL presso la BDNCP.

⁷ Per la pubblicità in ambito nazionale, la piattaforma per la PVL presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici.

La pubblicità dei bandi di gara, degli avvisi di pre-informazione e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, con riferimento agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene per il tramite della BDNCP dell'ANAC, secondo le modalità operative stabilite nell'Allegato II.7 del Codice. Le suddette regole di dettaglio prevedono che la trasmissione avvenga tramite il sistema *Simap* (gestito dall'Unione europea) e che la pubblicazione stessa sia confermata dalla Stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

La *newsletter* ANAC n. 1 del 04 gennaio 2024 reca alcuni elementi a carattere rilevante in merito al nuovo sistema di pubblicità degli atti negoziali della Pubblica Amministrazione:

“Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione”.

A livello europeo, la Stazione appaltante deve compilare, sulla PAD, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti *eforms*) o secondo i *format* predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Il regolamento UE 2019/1780, che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, prevede i seguenti modelli di formulari:

- Programmazione;
- Gara;
- Preavviso di aggiudicazione diretta;
- Risultati;
- Modifica dell'appalto;
- Rettifica.

Le PAD per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP, trasmetteranno a quest'ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e proceda alla pubblicazione in ambito nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

L'utilizzo di tali strumenti di pubblicità legale si riferisce alle procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette) avviate in base a quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del Codice, ossia in rapporto ad appalti per i quali sussista un accertato interesse transfrontaliero.

La pubblicità dei bandi e degli avvisi di pre-informazione relativi agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice, deve avvenire in ambito nazionale con le modalità disciplinate dall'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, purché non ci sia un interesse transfrontaliero certo.

Inoltre, attraverso il nuovo sistema di pubblicazione, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono, non più dalla data di pubblicazione in GURI, ma da quella di pubblicazione nella BDNCP, come disposto dell'art. 27, comma 2, e dall'art. 85, comma 4, ultimo periodo, del Codice.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, la Stazione appaltante deve rendere accessibili i documenti di gara, consentendo l'accesso agli atti per tutta la durata della procedura, compresa la fase esecutiva del contratto. L'art. 85, comma 5, infine, prescrive che l'eventuale pubblicazione di informazioni ulteriori, siano esse complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice, avvenga esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto, non sono più previsti costi a carico degli operatori economici e della Stazione appaltante. La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute e trasmesse alla BDNCP rimane comunque a carico della Stazione appaltante.

Infine, non devono essere più effettuate le pubblicazioni degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e degli atti sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al Dlgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo precedente con riferimento agli atti della programmazione.

Il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP è integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nell'atto pubblicato, al fine di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili per valutare il proprio interesse alla partecipazione.

Pertanto, è necessario, per garantire l'accesso al mercato di chiunque sia potenzialmente interessato e l'effettiva conoscibilità della documentazione di gara nella sua interezza, che venga inserito un collegamento ipertestuale nel testo del bando, al fine di consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di*

Gara e Contratti, dove la Stazione appaltante pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

Occorre, altresì, verificare, prima della trasmissione dei dati alla BDNCP, che il collegamento ipertestuale inserito nel testo del bando da pubblicare sulla piattaforma per la PVL sia attivo e che consenta l'accesso diretto alla pagina della sottosezione *Bandi di Gara e Contratti* del sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto e che in tale pagina sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il *link* alla PAD dove parte di essa è reperibile.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando, la disciplina delle forme di pubblicazione inerenti all'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse è regolamentato dall'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice e dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.1, in base al quale l'avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante e sulla BDNCP dell'ANAC. Sia nel caso di ricorso alle procedure ordinarie, sia in quello di ricorso alle procedure semplificate previste dall'art. 50 del Codice, il comma 9 dello stesso art. 50 del Codice stabilisce che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento sia pubblicato con le stesse modalità dei bandi di cui all'art. 85 del Codice: pubblicazione sulla BDNCP e sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

In tale contesto strutturale, la piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) sostituisce la GURI al fine di:

1. attuare le previsioni degli artt. 27, 84 e 85 del Codice, secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;
2. garantire la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici (vd. Figura 1).



Figura 1

Le pubblicazioni nella piattaforma per la PVL sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:

1. bandi e avvisi di indizione;
2. esiti;
3. altri avvisi.

Ciascuna sezione riporta un filtro che consente la selezione in base ad alcune tipologie di ricerca (data, parola chiave, etc...).

La piattaforma rende disponibile anche un'apposita funzionalità di ricerca avanzata.

6. Riepilogo e indicazioni di carattere pratico

Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023, ma non ancora concluse (anche quelle il cui contratto non sia scaduto alla data del 31 dicembre 2023, ma il cui CIG o Smart CIG sia stato generato prima del 31 dicembre 2023), i redattori del sito *internet* del CREA, ciascuno per l'Amministrazione centrale/Centro di ricerca di appartenenza, devono continuare a pubblicare tutte le informazioni e gli atti nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti*, aggiungendo il collegamento ipertestuale - *link* alla BDNCP relativo alla singola procedura, nel campo appositamente predisposto (vd. Figura 2 - immagine estrapolata dal sito del CREA).




Figura 2

N.B: Qualora sia stato generato un CIG ordinario in una data antecedente al 31 dicembre 2023, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsti per le fasi mancanti del ciclo di vita dei contratti pubblici (ad esempio pubblicazione, affidamento ed esecuzione), avviene mediante trasmissione dei dati relativi alle suddette fasi alla BDNCP, tramite Simog (cfr. Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023).

Come specificato sopra, anche in questo caso, in aggiunta a tale adempimento, i redattori del sito *internet* del CREA, per l'Amministrazione centrale/Centro di ricerca di appartenenza, devono continuare a pubblicare tutte le informazioni e gli atti nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti*, aggiungendo il collegamento ipertestuale - *link* alla BDNCP nel campo appositamente predisposto (vd. Figura 2), che, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, contiene tutte le informazioni che la Stazione appaltante ha trasmesso attraverso Simog.

Resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito siano state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema Simog consente il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente qualora la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito sia antecedente al 1° gennaio 2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data sono automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

La richiesta di CIG, per procedure assoggettate al Dlgs. n. 36/2023, pubblicate a far data dal 1° gennaio 2024, avviene attraverso le PAD certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la PDND.

Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, dunque, non è più possibile richiedere uno Smart CIG, conseguentemente per qualsiasi importo deve essere richiesto un CIG.

Ad oggi, le modalità e i tempi di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati alla BDNCP avvengono in momenti differenti in relazione alla PAD utilizzata per lo svolgimento di ciascuna procedura. Ciò accade, ad esempio, con l'uso delle piattaforme *TuttoGare* o *MePA*.

Per le nuove procedure, gli obblighi di trasparenza vengono assolti inserendo sulle PAD tutte le informazioni i dati contenuti all'art. 10.1 della Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, attraverso la trasmissione alla BDNCP presso l'ANAC, la quale ne assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale.

Inoltre, la Stazione appaltante pubblica nella sezione *Amministrazione Trasparente* - sottosezione *Bandi di gara e contratti* del sito istituzionale le ulteriori informazioni, dati e documenti per cui non è prevista la trasmissione alla BDNCP (si noti che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione non si esaurisce con i dati comunicati alla BDNCP, ma prevede che specifiche informazioni vengano pubblicate nella suddetta sezione del sito istituzionale).

In particolare, è necessario che siano pubblicate le seguenti informazioni:

- per ogni procedura, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, contenuti nella BDNCP;
- per ogni procedura, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, individuati nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificato con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;
- per ogni procedura, gli atti e i documenti di carattere generale, individuati nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificato con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Solo nel caso in cui una parte dei dati di cui al suddetto Allegato 1 sia già stata pubblicata sulle PAD, la Stazione appaltante può decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla PAD. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati i dati e gli atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prenderne visione. Ove si scelga di non riproporre la pubblicazione integrale, ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal Dlgs. n. 33/2013 (artt. 6 e 8, comma 3).

Riferimenti normativi e regolatori

- Dlgs. n. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici*”
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”
- Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”
- **Atti dell'ANAC**
 - Delibera n. 261 del 20 giugno 2023

- Delibera n. 262 del 20 giugno 2023
- Delibera n. 263 del 20 giugno 2023
- Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, aggiornata Delibera n.601 del 19 dicembre 2023
- Allegato 1) Delibera ANAC 264 del 20 giugno 2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
- Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023
- Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023
- Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023
- Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024
- Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024
- La *newsletter* ANAC n. 1 del 04 gennaio 2024